



REGOLAMENTO VISITING STUDENT

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	28.05.2026
SENATO ACCADEMICO	17.06.2026
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	27.05.2026
DECRETO RETTORALE	683/2026 dd.14.07.2026
UFFICIO COMPETENTE	Area dei Servizi alla Didattica e Internazionalizzazione

Data ultimo aggiornamento: *16 luglio 2026* a cura dell'*Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa*

Art. 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi di Trieste favorisce l'accoglienza di studenti internazionali per scopi di studio e di ricerca, anche indipendentemente da accordi o condizioni di reciprocità, conferendo agli interessati lo status di "visiting student" secondo le modalità e le condizioni illustrate in questo Regolamento.

Art. 2 - Status di visiting student

1. Lo status di visiting student è richiesto dall'interessato, e può essere riconosciuto a:
 - a) studenti iscritti presso università estere con le quali l'Università degli Studi di Trieste non intrattiene accordi di mobilità internazionale;
 - b) studenti iscritti presso Atenei esteri partner dell'Università degli Studi di Trieste che non siano stati selezionati o nominati dal proprio Ateneo di provenienza nell'ambito degli accordi bilaterali attualmente in vigore;
 - c) studenti che, avendo concluso un periodo di mobilità presso l'Università degli Studi di Trieste nell'ambito di uno dei programmi internazionali attivi, intendono prolungare la propria permanenza.
2. Gli studenti di cui al comma 1, devono essere iscritti presso l'Ateneo di provenienza a uno dei seguenti corsi accademici:
 - a) a un corso di laurea di primo livello che preveda, per l'ammissione, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equivalente conseguito al termine di un percorso di almeno dodici anni di istruzione;
 - b) a un corso di laurea di secondo livello per il quale sia richiesto, ai fini dell'ammissione, il possesso di una laurea o di un titolo accademico equivalente;
 - c) a un corso di dottorato di ricerca per il quale sia richiesto, ai fini dell'ammissione, il possesso di una laurea magistrale o di un titolo accademico equivalente di secondo livello.
3. Gli studenti con status di visiting student potranno svolgere le seguenti attività:



- a) frequentare gli insegnamenti offerti dall'Ateneo e sostenere i relativi esami di profitto, come disciplinato all'art. 5;
- b) svolgere attività di ricerca, come disciplinato all'art. 6, su tematiche afferenti agli ambiti di studio dell'Università degli Studi di Trieste sotto la supervisione di un tutor accademico.

Art. 3 - Contributi di iscrizione

1. Per frequentare gli insegnamenti, al visiting student è richiesto il pagamento di un contributo di iscrizione relativo ai corsi singoli che intende frequentare. L'importo è determinato annualmente e disciplinato dalla normativa di Ateneo.
2. In caso di attività di ricerca, è richiesto un contributo per ogni mese, o frazione di mese, di permanenza presso l'Università degli Studi di Trieste. Tale importo è stabilito dall' "Avviso Tasse" pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.
3. Qualora il visiting student provenga da istituzione straniera nell'ambito di progetti di dottorato o di ricerca congiunti con un docente dell'Università di Trieste, il contributo finanziario non è dovuto.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato dallo studente solo a seguito dell'accettazione della candidatura da parte dell'Ateneo, entro le scadenze previste e seguendo le indicazioni fornite dagli uffici preposti dell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 4 – Diritti e doveri connessi allo status

1. Il visiting student ha diritto:
 - a) di partecipare alle lezioni e alle attività formative alle quali si è regolarmente iscritto e sostenere gli esami finali di profitto;
 - b) all'assegnazione di un tutor accademico nel caso di svolgimento di attività di ricerca;
 - c) di accedere alle biblioteche, ai laboratori e alle aule informatiche dell'Ateneo
 - d) di accedere ai sistemi informatici e alle piattaforme digitali dell'Ateneo;
 - e) di beneficiare delle coperture assicurative previste per gli studenti;
 - f) di usufruire dei servizi di mensa universitaria secondo le tariffe previste;
 - g) di iscriversi alle associazioni studentesche;
2. Il visiting student deve attenersi alle scadenze indicate per la presentazione della candidatura e per il pagamento, come riportato nella pagina dedicata sul sito dell'Ateneo. Le candidature ricevute oltre i termini stabiliti non saranno prese in considerazione.
3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, per l'acquisto di libri di testo e per visti di ingresso e soggiorno, e ogni altra spesa non espressamente indicata da questo Regolamento sono a carico dello studente.
4. Il visiting student è tenuto a rispettare tutte le disposizioni interne dell'Ateneo, incluse quelle contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nelle normative in materia di sicurezza all'interno delle sedi universitarie. Tale obbligo si estende anche all'uso corretto delle risorse informatiche, laboratoriali, bibliotecarie e documentali messe a disposizione dall'Università.



5. Il visiting student che svolga attività di ricerca ai sensi del presente Regolamento per un periodo pari ad almeno sei mesi è tenuto, qualora i risultati dell'attività svolta siano oggetto di pubblicazione scientifica, a indicare tra le proprie affiliazioni anche l'Università degli Studi di Trieste. I contenuti scientifici derivanti dalle attività di ricerca svolte presso l'Ateneo non possono essere oggetto di pubblicazione senza il consenso, in forma scritta, del tutor di cui all'art. 7.

Art. 5 – Frequenza per studio

1. Al visiting student è consentito scegliere tra gli insegnamenti inclusi nel catalogo dell'Offerta Formativa dell'Ateneo, nel rispetto delle eventuali limitazioni previste per specifici insegnamenti dai regolamenti didattici dei corsi di studio o dipendenti da attività di tipo pratico o laboratoriale.
2. L'accesso agli insegnamenti dei corsi di studio a numero programmato è consentito al visiting student esclusivamente previa verifica della disponibilità di posti da parte delle strutture competenti dell'Ateneo.
3. La lingua di insegnamento è quella specificata per ciascun corso di studio nell'Offerta Formativa, pubblicata annualmente sul sito web dell'Ateneo. La lingua dell'eventuale esame di profitto è quella di insegnamento. In subordine, è facoltà del docente tenere l'esame in una lingua diversa.

Art. 6 – Frequenza per ricerca

1. Gli studenti interessati ad approfondire tematiche di ricerca per la redazione della tesi del proprio corso di studio o per altre finalità di ricerca, contattano autonomamente il Dipartimento dove intendono approfondire la propria ricerca accademica.
2. Il Dipartimento verifica la disponibilità del docente le cui ricerche scientifiche siano pertinenti agli ambiti tematici di interesse dello studente e ne comunica i riferimenti allo studente per intraprendere le necessarie interlocuzioni.
3. Lo status di visiting student è conferito dal Dipartimento esclusivamente a seguito dell'ottenimento del benestare da parte del tutor universitario, che attesti la disponibilità a seguire lo studente durante il periodo di mobilità per attività di ricerca. Il Dipartimento rilascia una lettera di accettazione, che il candidato dovrà allegare alla domanda online prevista all'art. 8.
4. La durata di partecipazione alle attività di ricerca non può superare i 12 mesi per ogni ciclo di studi.

Art. 7 – Attività di ricerca: ruolo e responsabilità del tutor universitario

1. Il tutor è un docente afferente a uno dei Dipartimenti dell'Ateneo, ovvero, in caso di dottorato di ricerca, anche un membro del collegio di Dottorato.
2. Il tutor valuta la coerenza e la realizzabilità del progetto di ricerca proposto dallo studente, fornendo il proprio benestare o, in alternativa, suggerendo eventuali modifiche. Il benestare del tutor, e per i dottorandi l'approvazione del Collegio dei docenti, costituisce condizione imprescindibile per il riconoscimento dello status di visiting student per attività di ricerca.



3. Il tutor è la figura di riferimento accademico incaricata di supportare il visiting student durante il periodo di mobilità presso l'Università degli Studi di Trieste; fornisce assistenza nella definizione e nel monitoraggio delle attività di ricerca e rilascia un'attestazione finale sul lavoro svolto dal visiting student.
4. Il visiting student è tenuto a mantenere un rapporto continuo con il tutor, informandolo sull'evoluzione del percorso di ricerca e rispettando le indicazioni ricevute.

Art. 8 - Scadenze e procedura di ammissione

1. Lo studente che intende candidarsi come Visiting Student terrà conto delle scadenze riportate nella pagina preposta del sito di Ateneo. Il candidato dovrà:
 - a) compilare la domanda online riportante, nel caso di attività di studio, a quali corsi intende iscriversi; nel caso di ricerca, la lettera di accettazione rilasciata dal Dipartimento;
 - b) allegare un documento d'identità in corso di validità; per i cittadini non-UE, passaporto in corso di validità;
 - c) allegare un certificato che attesti la conoscenza della lingua italiana o inglese, almeno a livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (CEFR), in relazione alle attività di studio o di ricerca che il candidato intende compiere presso l'Ateneo;
 - d) allegare regolare attestazione di iscrizione presso un Istituto di formazione superiore di cui all'art. 2;
 - e) in caso di accettazione, procedere al pagamento del contributo di iscrizione secondo le modalità indicate dall'Ateneo nelle pagine web dedicate.
2. Gli uffici preposti esamineranno le candidature pervenute e notificheranno allo studente l'accettazione oppure il rigetto motivato della domanda.

Art. 9 - Certificazioni

1. Al termine del periodo di studio, il visiting student riceverà un certificato che riporta gli esami sostenuti e i crediti formativi acquisiti.
2. Il visiting student impegnato in attività di ricerca riceverà un'attestazione dal Dipartimento riguardante il lavoro svolto.

Art. 10 – Assicurazione sanitaria

1. Gli studenti visiting provenienti dai Paesi dell'Unione Europea, dal Regno Unito, dall'Islanda, dal Liechtenstein, dalla Norvegia e dalla Svizzera che esibiscono la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) possono ricevere cure urgenti e necessarie (non rinviabili al rientro) presso le strutture pubbliche e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, alle stesse condizioni dei cittadini residenti in Italia.

La tessera TEAM non garantisce l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale né la scelta del medico di base. Per ottenere l'assistenza sanitaria completa e l'iscrizione al Servizio Sanitario italiano, gli studenti devono chiedere l'emissione del modello S1 all'istituzione sanitaria di provenienza e rivolgersi all'Azienda Sanitaria del proprio Comune di residenza/domicilio in Italia, quale punto di riferimento per l'assistenza sanitaria pubblica.



In assenza della suddetta documentazione le prestazioni fruite saranno interamente a carico degli studenti.

2. Gli studenti visiting provenienti da Paesi non ricompresi nel comma a) del presente articolo, titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio, devono essere coperti da un'assicurazione sanitaria che includa i rischi di malattia, infortunio e maternità, al fine di poter accedere alle prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. La copertura sanitaria può essere garantita, alternativamente:
 - a) dalla stipula di una polizza assicurativa privata, sottoscritta presso un ente assicurativo italiano o estero. In questo caso l'assicurazione sanitaria deve soddisfare i seguenti requisiti: coprire le spese in caso di cure di emergenza, ricovero urgente e spese di rimpatrio; garantire una copertura completa dei rischi sanitari (maternità inclusa); coprire l'intera durata del soggiorno in Italia (comprese la data di validità e quella di scadenza); prevedere il rimpatrio dell'assicurato nel proprio Paese in caso di malattia grave; essere redatta in inglese o tradotta in italiano (autenticata dall'Ambasciata/Consolato italiano); prevedere la copertura per infortuni e responsabilità civile; essere valida in tutto lo spazio Schengen;
 - b) mediante iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Quest'ultima comporta il versamento di un contributo forfettario annuale, determinato ai sensi della normativa vigente, qualora lo studente non disponga di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani. L'iscrizione al SSN assicura l'assegnazione di un medico di base e l'accesso alle prestazioni sanitarie alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.